



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Palermo, 04 Gennaio 2018
Prot. n. 0000067/18

Al Sig. Sindaco del Comune di Biancavilla

Dott. Giuseppe Glorioso
Via Vittorio Emanuele, 467 - 95033 - Biancavilla CT
protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Al Responsabile del Procedimento

Arch. Maria Cristina Bisogni
Via Vittorio Emanuele, 467 - 95033 - Biancavilla CT

All'Osservatorio Regionale LL.PP.

Via Camillo Camilliani, 87 - 90145 PALERMO

**All'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la
Trasparenza (ANAC)**

Piazza Augusto Imperatore 32 – 00186 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it
segnalazioni@anticorruzione.it
Tel: 06.68409112/3/4 - Fax: 06.6834039

e p. c. a tutti gli iscritti

Anticipata via PEC : protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisizione della disponibilità di operatori economici ad eseguire le verifiche di vulnerabilità sismica in edifici scolastici di proprietà comunale.

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata dal Comune di Biancavilla, questo Ordine, su segnalazione da parte di suoi iscritti, fa rilevare come **l'avviso appare viziato e censurabile sotto diversi profili** in quanto caratterizzato da diverse **"anomalie"** e **precisa** alcuni aspetti fondamentali previsti a norma di legge, che saranno comunque valutati dall'**ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)**.



Ordine Regionale Geologi Sicilia

In primis occorre evidenziare che per le verifiche richieste, per espressa previsione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la Normativa Sismica del 14.1.2008 e ss.mm.ii., nonché dell'avviso stesso, occorre l'acquisizione della relazione geologica. L'art. 31, comma 8 del citato decreto legislativo pone il divieto di subappalto della relazione geologica, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti di affidamento diretto al geologo di detto elaborato.

Vista la procedura, l'Ente per l'acquisizione della relazione geologica e delle necessarie indagini, sembrerebbe **subappaltare** di fatto lo studio geologico richiesto, tra gli altri, per l'espletamento dell'incarico.

Infatti nell'indagine di mercato espletata dalla S.A., tra i requisiti richiesti si fa riferimento esclusivamente all'Albo Professionale degli Ingegneri sez.A o degli Architetti sez. A, iscritti da oltre 10 anni e **non all'Albo Professionale dei Geologi.**

Si ricorda che **tale procedura**, in riferimento alle norme vigenti (art.31, comma 8 D.Lgs 50/2016) è **assolutamente vietata**, violando chiaramente ogni principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Infatti, le normative citate, dispongono che: *"in tutti gli affidamenti di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e di incarichi tecnici, **l'affidatario non può avvalersi del subappalto**, fatta eccezione per l'acquisizione delle indagini geognostiche, geotecniche, ecc..., con la **esclusione della relazione geologiche** nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali".*

La procedura risulta quindi censurabile per violazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. Infatti, come noto, il citato comma 8 dell'art. 31 prevede nell'ambito delle procedure di affidamento della progettazione dei lavori pubblici, **il divieto di subappalto della relazione geologica**. Ne deriva l'obbligo giuridico per l'Ente di prevedere la partecipazione diretta dei geologi alla selezione in riferimento alla sola redazione di detto elaborato, oppure di indire una procedura aperta a soli geologi per l'acquisizione della relazione geologica. Tale obbligo scaturisce, dunque, non dalla discrezionalità dell'Ente, ma dalla vigente normativa sui LLPP in connessione, tra l'altro, con la specificità dell'oggetto di incarico.

Si può, quindi, formulare **l'ipotesi che il bando rimette all'aggiudicatario professionista singolo, la scelta del geologo** in violazione dell'art. 31, comma 8 del DLgs 50/2016, ovvero rimette la redazione della relazione geologica a soggetto incompetente per legge, ponendo così le condizioni per un esercizio abusivo di professione sanzionabile penalmente.

Dal contesto normativo sopra descritto emerge l'illegittimità per plurime violazioni di legge ed eccesso di potere poste in essere dall'Ente con l'avviso *de quo*, conseguendone **pregiudizio e danno per la categoria dei geologi**. Pertanto **l'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia**, in persona del **Presidente** legale rappresentante p.t., **dott. geol. Giuseppe Collura**,



Ordine Regionale Geologi Sicilia

RIVOLGE ISTANZA IN AUTOTUTELA

per l'immediato ritiro e/o sospensione della procedura, con rettifica dello stessa in considerazione ed accoglimento dei rilievi sopra formulati e conseguente comunicazione allo scrivente Ordine Regionale.

Confidando dunque nel tempestivo esercizio da parte dell'Ente dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata, si inviano distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Geol. Giuseppe Collura)